



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SPERONE-PERTINI"

Via Nicolò Giannotta n. 4 - 90121 - PALERMO

Ambito 17– Cod. Mecc. PAIC8AT00X

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

da intendersi come parte integrante del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità,

allegati al PTOF 2019-2022

Premessa

Benché il confronto, a volte particolarmente vivace, sia sempre stato presente nel mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, oggi la scuola è quotidianamente coinvolta nella gestione e risoluzione di rapporti che sfociano in conflittualità patologica connotati come bullismo. È opportuno ricordare che con il termine 'bullismo' si intende *un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone "più potenti" nei confronti di un'altra persona percepita come "più debole"* (Vademecum del Miur 2016); per 'cyberbullismo' si intende *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo* (Legge n. 71/2017 art. 1 comma 2).

Pertanto non tutte le situazioni conflittuali possono essere considerate **bullismo**, ma per poter connotare un comportamento come tale dobbiamo osservare se sono presenti tali elementi:

- **l'intenzionalità:** il bullo agisce intenzionalmente al fine di acquisire vantaggi di varia natura, siano essi materiali o gratificazioni personali;
- **la pianificazione:** il bullo non colpisce a caso, ma pianifica metodo ed azioni scegliendo la vittima;
- **la persistenza nel tempo:** il bullo reitera le azioni nel tempo, per settimane, mesi o anni;
- **l'asimmetria nella relazione:** il bullo, percependosi come "superiore", sceglie la vittima che, isolata, vive in uno stato di impotenza e di impossibilità di fuga dalla situazione vissuta.

Cosa differenzia il **cyberbullismo** dal bullismo tradizionale?

- **l'anonimato**: il cyberbullo, utilizzando account falsi, si sente al sicuro convinto di non poter essere individuato;
- **l'assenza di relazione tra vittima e bullo**: difficilmente la vittima individua il suo persecutore, quando agisce in anonimato, se non chiede aiuto agli adulti di riferimento;
- **la mancanza di feedback emotivo**: il cyberbullo, non percepisce la sofferenza provocata nella vittima, annullando qualunque senso di responsabilità;
- **gli spettatori infiniti**: poiché ciò che viene immesso in rete raggiunge potenzialmente tutti ed è "per sempre", la platea si amplia all'infinito.

Le **situazioni più frequenti di cyberbullismo** sono:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso e-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite o talvolta mute, a una vittima che subisce passivamente.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: socializzazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, e/o diffusione di fotografie e/o videoclip con lo scopo di danneggiare la reputazione della vittima e i suoi rapporti sociali.
- **Trickery e Outing estorto**: registrazione e diffusione non autorizzata di confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato e in un clima di fiducia.
- **Impersonificazione**: creazione di un'identità fittizia (un profilo parallelo), fingendo di essere una data persona per parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare fatti privati e farli circolare in modo indiscriminato.
- **Masquerade**: sostituzione di persona; dopo essere entrati nel profilo/account del soggetto si inviano messaggi a suo nome, o si pubblicano contenuti volgari e potenzialmente offensivi finalizzati a nuocere, screditare e mettere in difficoltà la vittima.
- **Esclusione**: esclusione intenzionale della vittima da un gruppo online, una lista di amici, una chat, un gioco interattivo o da altri ambienti digitali con lo scopo di provocare in lei un senso di emarginazione. Spesso per definire il processo di esclusione i ragazzi utilizzano il termine "bannare".

- **Body shaming:** l'atto di prendere di mira o criticare in maniera denigrante una persona per la sua forma fisica.
- **Sexting:** scambio di testi, immagini, video dai contenuti espliciti di carattere sessuale attraverso i media digitali.

L'I.C.S. Sperone-Pertini fonda la sua azione educativa sull'assoluta convinzione che non può esistere intelligenza emotiva in un ambiente scolastico poco sereno. Tale condizione necessita della sinergia di tutti gli elementi che concorrono all'educazione dell'individuo.

Nei confronti dei fenomeni crescenti del bullismo e cyberbullismo la scuola agisce su più azioni:

- **PREVENZIONE** nei confronti di situazioni conflittuali attraverso un clima sereno dato da regole chiare e condivise.
- **PROMOZIONE** delle buone pratiche educative.
- **CONTRASTO** nei confronti di ogni forma di prevaricazione.

Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le **principali novità introdotte** dal provvedimento sono le seguenti:

- **Definizione di "cyberbullismo".**
- **Obiettivo della legge:** contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, attraverso la prevenzione, la tutela e la promozione di percorsi che educino alla prosocialità vittime e bulli.
- **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, nonché i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgersi,

mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto viene nominato tra i professori un Referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.

Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia postale e Associazioni del territorio. Il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

- **Ammonimento da parte del Questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenni.

A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ed i 18 ANNI (artt. 97 e 98 c.p.).

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente; se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

L'art. 2043 del codice civile prevede: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

b) Culpa in educando e vigilando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile: "Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante".

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere.

c) Culpa in vigilando della Scuola

L'art. 28 della Costituzione Italiana recita: "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

Inoltre, sulla base dell'articolo 2048 del codice civile, secondo comma, "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Principale normativa scolastica di riferimento

DPR n.249 del 24/06/1998 - DPR n. 235 del 21/11/ 2007, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

Circolare n° 362 del 25 Agosto 1998, "Uso del telefono cellulare nelle scuole";

DM n. 16 del 5/02/2007, "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

DM n. 30 del 15/03/2007, "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

DM n. 104 del 30/11/2007, "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

Legge 107/15, art. 1, comma 7, lett. h e l;

Linee guida del MIUR - aprile 2015, "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo";

Nota MIUR protocollo n. 964 del 24.02.2017;

Legge n. 71 del 29 Maggio 2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

"Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole", previste dall'art. 4 della suddetta legge ed emanate dal MIUR il 27 ottobre 2017;

"Linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole", emanate dal MIUR il 5 febbraio 2019.

Dirigente scolastico, Organi collegiali e figure di sistema

Il Dirigente Scolastico in sinergia con il Collegio dei Docenti ed i Consigli di Classe e sulla base dell'idea "TOLLERANZA ZERO", a fianco dell'intervento educativo-preventivo dovrà applicare, nei confronti dei bulli e dei cyberbulli, misure disciplinari e di intervento che dimostrino chiaramente la condanna dei soprusi, dei comportamenti aggressivi e di prepotenza in qualsiasi forma.

Il Referente per il bullismo e cyberbullismo

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- collabora al coordinamento delle attività di prevenzione ed informazione sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- cura i rapporti con i servizi territoriali quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare operativamente progetti di informazione/formazione;
- cura eventuali rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

I Genitori

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli al fine anche di cogliere ed interpretare messaggi di sofferenza che si manifestano in ambito scolastico;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi e alle modalità;
- conoscono il Regolamento di Istituto ed il Patto di corresponsabilità;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola.

Gli Alunni

- partecipano alle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, se non per finalità didattiche, previo esclusivo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini personali di studio o documentazione.

Segnalazione di casi e relativi provvedimenti

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico, venuti a conoscenza di un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, ne danno informazione immediata, anche tramite il Referente d'Istituto, al Dirigente Scolastico, che provvederà, in caso di reato, a sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il Dirigente, a questo punto, attiva nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di bullismo/cyberbullismo, le fasi della procedura come di seguito indicate:

- **PRIMA FASE:** analisi e valutazione dei fatti denunciati
- **SECONDA FASE:** risultati sui fatti oggetto di indagine
- **TERZA FASE:** azioni e provvedimenti

Particolare attenzione si riserverà nei confronti della/e vittima/e al fine di far percepire un senso di protezione e di supporto non solo da parte degli adulti ma anche dei coetanei. Verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie della vittima e del bullo (convocazione), che verranno supportate nell'affrontare la situazione segnalata in sinergia con l'istituzione scolastica.

- Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe;
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo;
- Valutazione di un intervento personalizzato, che abbia come obiettivo lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
- Nel caso in cui le famiglie non collaborino mostrando atteggiamenti che possano pregiudicare qualunque intervento educativo, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il bullo/cyberbullo – che spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata nella vittima – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

Pur convinti che qualsiasi intervento educativo debba mirare all'inclusione, si prevedono anche, in casi di gravità e recidiva, l'allontanamento temporaneo dall'Istituto.

TABELLA SINOTTICA INFRAZIONE/SANZIONE

Infrazione	Provvedimento	Organo competente
L'alunno utilizza il cellulare o altri dispositivi elettronici, senza specifica autorizzazione del docente, durante le ore di lezione.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritiro temporaneo del cellulare o altro dispositivo, che verrà riconsegnato esclusivamente ai genitori. • Nota sul registro di classe • Convocazione della famiglia 	Docente
Reiterazione infrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione scritta e/o via telefonica alla famiglia e annotata sul registro 	<ul style="list-style-type: none"> • Da parte dell'insegnante, anche di classe

	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dell'intervallo con permanenza in classe 	<p>diversa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da parte dell'insegnante con coordinatore di classe e annotazione sul registro di classe • Nei casi più gravi di reiterazione per mancanze già precedentemente segnalate alla famiglia con comunicazione scritta e/o telefonica, il Dirigente Scolastico procederà a convocare i genitori dell'alunno.
<p>L'alunno effettua riprese audio, foto o video, senza previa autorizzazione per scopi unicamente didattici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ritiro temporaneo del cellulare, che verrà riconsegnato esclusivamente ai genitori. • Nota sul registro di classe • Intervento del C.d.C. <p>*Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti</p>	<p>La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di Classe con la presenza di tutti i docenti e previa audizione dell'alunno e dei genitori; nei casi più gravi interviene il Consiglio di Istituto.</p>

<p>L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ritiro temporaneo del cellulare, che verrà riconsegnato esclusivamente ai genitori. • Nota sul registro di classe • Convocazione del C.d.C. per valutare la gravità del fatto commesso <p>* Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti</p>	<p>La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di Classe con la presenza di tutti i docenti e previa audizione dell'alunno e dei genitori; nei casi più gravi interviene il Consiglio di Istituto.</p>
<p>L'alunno utilizza termini lesivi della dignità altrui, tende a colpire volutamente alcuni individui. Tali comportamenti vengono diffusi tramite social.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ritiro temporaneo del cellulare, che verrà riconsegnato esclusivamente ai genitori. • Nota sul registro di classe • Convocazione del C.d.C. per valutare la gravità del fatto commesso <p>* Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti</p>	<p>La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di Classe con la presenza di tutti i docenti e previa audizione dell'alunno e dei genitori; nei casi più gravi interviene il Consiglio di Istituto.</p>
<p>L'alunno danneggia volontariamente strutture, attrezzature e beni della scuola (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne....)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convocazione del C.d.C. per valutare la gravità del fatto commesso <p>* Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare</p>	<p>La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di Classe con la presenza di tutti i docenti e previa audizione</p>

<p>Questi comportamenti vengono diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.</p>	<p>all'interno degli organi competenti</p>	<p>dell'alunno e dei genitori; nei casi più gravi interviene il Consiglio di Istituto.</p>
---	---	---

***Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti:**

- Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli.
- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto.
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).
- Relazione informativa rivolta alla classe, relativa ai percorsi di approfondimento svolti.
- Partecipazione guidata, insieme al Referente d'Istituto, all'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine, attività progettuali ecc..
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, quali collaborazione al riordino di materiali bibliotecari.
- Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- Obbligo alla frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.